

MATTEO DONATO
Socio effettivo

NUOVO CONTRIBUTO SULLA DIVISIONE DEI CASALI DI JACI

Il 20 luglio 1642 ai giurati che costituivano il consiglio della città di Aci SS. Antonio e Filippo l'orizzonte cittadino si presentava tutt'altro che sereno. Nell'aria si respirava disillusione e amarezza, ma c'era ancora volontà di controbattere le ultime negative disposizioni governative, per quanto i segni della propria inadeguatezza di fronte al forte avversario fossero tangibili.

Era accaduto che dopo la grande felicità del dicembre 1639 per il conseguimento della separazione da Aci Aquilia (Acireale), la nuova policentrica città, nata a seguito della divisione dell'università di Jaci nel luglio del 1640, iniziasse il suo cammino tutto in salita. Vero era che la "Amplissima Civitas Jacis Sanctorum Antonij et Philippi" aveva ottenuto con la demanialità il privilegio del mero e misto impero e quindi una propria amministrazione civile e criminale, propri ufficiali con obbligo di residenza, facoltà di imporre gabelle, ma era altrettanto vero che i concreti problemi di ogni giorno erano destinati a spegnere entusiasmi e progetti.

Innanzitutto occorre confrontarsi con una realtà difficile, nella quale, come sempre, il denaro, o meglio i problemi economici dettavano i tempi e le regole del gioco. Ed erano regole cui nessun suddito di Sua Maestà poteva sognare di sottrarsi.

Così era appena passato poco più di un anno dai giorni festosi della liberazione dalle continue "vessatione, oppressione et aggravij fatti dalli populi dell'Aquilia", che la nuova città si ritrovava minacciata di essere messa in vendita perchè non aveva pagato il donativo promesso alla Regia Corte.

In ultima analisi si dimostravano fondate le riserve di Aci Aquilia.

che sin dal primo momento aveva fatto presente alla Corona sia il danno economico della separazione, sia la mancanza di entrate necessarie al funzionamento della nuova "civitas". Ma Aquilia, per quanto nell'ormai lontano 1629 fosse riuscita ad ottenere il "privilegio di unione"¹, alla fine aveva dovuta cedere alla fame di denaro della Regia Corte, sensibile al donativo di 10.000 scudi che la nuova città avrebbe depositato entro un mese e mezzo dalla concessione della separazione².

Mentre con l'imposizione di nuove gabelle³ si metteva in moto il dispositivo atto al reperimento della somma del donativo, il delegato Francesco Antonio Costa, che su incarico del viceré nel luglio del 1640 aveva provveduto al primo atto di divisione dell'università di Jaci, ad agosto dello stesso anno procedeva ad una seconda determinazione dei confini, a seguito della quale erano "disgregati di questa (ndr: Jaci SS. Antonio e Filippo) città li Patanei, Castello, Capo di Molina, Ponta, San Gregorio, Via grande"⁴.

¹ Una prima separazione dei quartieri si era avuta nell'agosto del 1628 ad opera del viceré duca di Albuquerque, ma le forti rimostranze di Aquilia avevano indotto la Corte a sospendere la divisione. Per il privilegio di unione o riunione cfr. M. Donato, *Il volume di privilegi della Città di Aci SS. Antonio e Filippo*, Catania 2003, pp. 108-111, doc. 36.

² A Palermo la causa venne seguita dai procuratori Giuseppe Musumeci e Giuseppe Cali. Il crescente bisogno di denaro ai fini della difesa militare fece sì che il cardinale Giannettino Doria, luogotenente del Regno, in assenza del viceré Francesco de Mello, accettasse l'offerta e sulla scorta delle richieste enunciate nei 34 capitoli acclusi al memoriale procedesse alla stipula del contratto che sanciva la nascita della città di Aci SS. Antonio e Filippo (cfr. M. Donato, *Il volume di privilegi cit.*, pp. 130-152, doc. 47).

³ Il Consiglio (27.12.1639) nel quale i giurati, su proposta di Giuseppe Musumeci, capitano giustiziere della città, deliberavano le gabelle di tari 4 sopra la macina, tari 4 sopra la vendita del pane, tari 6 sopra il formaggio, grana 5 sopra ogni libra di seta è riportato in M. Donato, *Il volume di privilegi cit.*, pp. 334-337, doc. 111.

⁴ Il primo e secondo atto di divisione costituiscono il doc. 238 di M. Donato, *Il volume di privilegi cit.*, pp. 665-668. Sulla divisione dei casali di Aci si veda anche V. Raciti Romeo, *Cronaca del Sac. Dott. Tommaso Lo Bruno*, in "Memorie" della classe di lettere dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Acireale, ser. IV, vol. II (1927-1929), pp. 206-254.

“Stante la sopradetta dismembratione, venditione et agregatione fatta, non essendo pagato il donativo, si trattenne detta città a non pagarlo competendo la retentione a detta città in virtù delli patti nel detto contratto contenti”.

Intanto nel giugno del 1642 la Regia Corte, considerando che la città di Jaci Sant'Antonio e San Filippo aveva “imposto gabelle per lo pagamento et li riscodino senza pagare il detto donativo”⁵ e che pertanto doveva “non solo il capitale del donativo ma anche l'introiti delle gabelle”, ordinava al Marchese di Spaccaferno, vicario generale della Val di Noto, di provvedere al recupero delle somme dovute. A questo si aggiungeva che al Marchese era anche comandato di “bandeggiare ... la vendita delli casali di Catania, non venduti, et la vendita di Santo Antonio e S. Filippo con lo territorio assignatoli nella divisione”⁶, destinando le somme di dette vendite ai creditori Giovanni Andrea Massa e Giacomo di Battista “per conto di cambi fatti con loro per l'assistenza delle armi”.

La città da subito aveva inviato a Palermo memorie ed incartamenti vari, ma figurarsi se il Tribunale del Real Patrimonio ed il Consiglio Patrimoniale, a fronte di una Regia Corte già contrariata del fatto che Aci SS. Antonio e Filippo fin dal primo momento era stata restia a pagare il donativo promesso, potessero essere disponibili all'esame di tali

⁵ Questa parte virgolettata e le successive (inedite) si trovano in Archivio di Stato di Palermo, Luogotenente di Protonotaro, vol. 83, ff. 311r-314r, passim.

⁶ Diamo il testo del bando che si trova ai ff. 334r-v del cit. vol. 83: “Da parte dell'Illustre Don Antonio Statella et Caruso, Vicario Generale del Val di Noto, tanto a guerra come a tutti causi, cossì civili come criminali in virtù del presente publico banno s'ordina prevede et comanda: / In conformità delle lettere di Sua Eccellenza et Real Patrimonio dirette a Sua Signoria Illustrissima date in Palermo a die etc. presentate et exequite nell'ufficio di detto Illustre Signor Vicario Generale, et per exequutione ancora dell'ordine che vi è di Sua Maestà per aiuto dell'assistenza dell'armi reali in virtù del presente publico banno si notifica ad ogni persona, che volesse attendere alla compra delli casali di Catania non venduti possi anco alla compra della città di Santo Antonio et San Filippo et suo territorio assignato mandino nel Tribunale del Real Patrimonio le offerti loro con persona legitima per poterli presentare et anco contrattare. / Promulgetur. / Il Marchese di Spaccaferno vicario generale”.

memorie, mentre incombevano con i citati Massa e di Battista più gravi ed impellenti questioni di debiti (di cui già la Corona pagava gli interessi). Così il Marchese di Spaccaforo, accampando il pretesto di essere un mero esecutore di ordini regi, insensibile al malessere che toccava i cittadini, procedeva con rigore fino a carcerare nel castello Ursino di Catania il giurato Francesco Tropa, a mettere sotto sequestro i beni dei tesorieri e di altre persone facoltose ed infine a costringere la città al pagamento di 400 onze in conto del donativo.

Il 16 luglio 1642, grazie all'intervento bancario del catanese Antonio Minà. Francesco Gulisi, "uti thesaurario Civitatis Jacis Sancti Antonij et Sancti Philippi". alla presenza dei giurati Luciano Maugeri, Blasio de Cunsolo e del sopradetto Francesco Tropa, era in grado di ottemperare al deposito di 400 onze nella tavola di Palermo "pro computo donativi gratiose facti ... pro divisione"⁷. Si era trattato di una vera e propria ingiunzione, cui non si poteva opporre alcuna contestazione: "cohatte non valens aliud agere".

A completamento della sua azione il Marchese di Spaccaforo ordinava che si tenesse un consiglio cittadino⁸ nel quale si doveva deliberare che i proventi della gabella della seta fossero destinati "in satisfazione del capitale di esso donativo offerto a Sua Maestà per causa di detta divisione".

Il 20 luglio il sindaco e procuratore generale Mario Tonsuso nel dare la sua "voce" in consiglio ripercorreva tutta l'amara vicenda, ribadendo le ragioni della sua città, e alla fine concludeva di "non esser tenuti alla soddisfazione integra di detto donativo gratiosamente promesso non havendo ottenuto le gratie che per quello dimandavano"⁹. A fronteggiarsi erano da un lato la forza e l'imposizione del potere regio, dall'altro la richiesta di rispetto di "tutti quelli clausuli, conditioni et cautheli necessarij in favore di detta città". L'assemblea dei consulenti con un solo voto contrario accettava la proposta del sindaco.

⁷ Archivio di Stato di Palermo. Luogotenente di Protonotaro, vol. 83, ff. 329r-v (appendice prima).

⁸ Archivio di Stato di Palermo. Luogotenente di Protonotaro, vol. 83, ff. 330r-334r (appendice seconda).

⁹ Archivio di Stato di Palermo. Luogotenente di Protonotaro, vol. 83, ff. 313v-314r.

Nel discorso in italiano del sindaco c'è un solo punto in latino (peraltro ripreso dalla premessa allo stesso discorso) che costituisce un vero punctum dolens della questione: "cohatte non valens aliud agere". L'espressione è riferita al pagamento delle 400 onze, ma in verità investe più largamente tutto il rapporto città – monarchia. Il potere centrale verso le richieste del potere decentrato mostra spesso una certa paternalistica condiscendenza (concessione di privilegi ed altro), ma non è disposto a venire a patti quando entrano in gioco problemi economici che possano lederlo.

Sta qui l'aspetto vessatorio della Corona. Le piccole realtà locali, di fronte al denaro - a torto o a ragione – hanno armi spuntate, devono sostanzialmente accettare, pur puntando i piedi sul rispetto di condizioni e clausole che in ultima analisi sanno che non saranno rispettate.

Tra Corona e città si recita un gioco delle parti, in cui il perdente non può non essere chi subisce il "cohatte non valens aliud agere", anche se aveva dalla sua clausole, patti e quantaltro.

Il risultato della partita era scontato, Aci SS. Antonio e Filippo cercava di procrastinare la resa, ma tre anni dopo, il 5 maggio 1645, a seguito della sua insolvenza si ritroverà venduta a Nicolò Diana, barone di Cefalà.

Ed era il definitivo addio al sogno della demanialità.

APPENDICE I

(Archivio di Stato di Palermo,

Luogotenente di Protonotaro, vol. 83, ff. 329r-v)

Die decimo sexto julij decimae ind.nis millesimo sexcentesimo quatragesimo secundo.

Coram notario Ludovico Argentina et U.J.D. Didaco Pennisi testibus.

Presens coram nobis magnificus Antonius Mina huius urbis Cathanae et habitator civitatis Jacis Sancti Antonij et Sancti Philippi, uti illi cui fuerunt liberati, uti ultimo emptori et plus offerenti et dicitore uncias 400 virtute attus dicituriae in officio Illustris Marchionis Ispice Furni vicarij generalis Vallis Neti sponte etc. cum juramento fatetur habuisse a Francisco Gulisi uti thesaurario dictae civitatis Jacis Sancti Antonij et

Sancti Philippi uncias quatricentas pecuniarum ponderis generalis renunciando etc. ad effectum illas depositandi Luciani Maugeri, Blasij de Cunsolo et Francisci Trupia spett. juratorum dictae civitatis presentium in tabula felicis urbis Panormi et in tabula urbis Messanae ad nomen Regiae Curiae et pro ea a Joanne Andrea Massa et Jacobo de Battista assignatarum dictae Regiae Curiae pro computo donativi gratiose facti per eandem universitatem S.C. Maestatis vigore consilij detempti et confirmati per Excellentiam Suam et Tribunal Regij Patrimonij pro divisione facta dictae civitatis eiusque territorij sub diebus etc. ad omnem risicum et periculum et fortunam ipsius de Mina offerentio et ad eius expensas pro quibus unciis 400 tenetur pro ut se obligavit et obligat dictus de Mina solvere et depositare hoc modo videlicet: uncias 200 infra dies quindecim numerandos ab hodie et alias uncias 200 per totum ottavum diem mensis 7bris XI^e ind.s sequentis in pace etc et in pecunia etc alios etc et de eis consignare duas fides tabulae unam penes predictum offitium ditti Ill. domini vicarij generalis et aliam in manibus et posse supradictorum spectabilium juratorum in tempore predicto in pace etc. alios etc. de hoc *[f. 329v]* juxta formam mandati espediti seu espediendi per dictos spectabiles juratos dictae civitatis Jacis diebus etc. et ultra dictus de Mina fatetur habuisse a dicto de Gulisi thesaurario alias uncias sexdecim pro expensis juxta formam oblationis factam in dicto officio pro quibus uncias 400 consignatas de Mina de consignando et depositando in predicta tabula modo et forma et tempore ut supra et de consignando dictas apocas ac damno et interesse supraditti Blasius de Cunsolo, Lucianus Maucheri et Franciscus Tropa eorum proprijs nominibus et in solidum se obligaverunt et obligant cum supradicto de Mina ad omnia et singula in superiori contractu contenta et maxime ad consignationem dictarum unciarum 400 modo quo supra depositandarum ac damna et interesse et se constituerunt principales debitores et solutores ut bancum et loco banci et pro hac vice tantum revocaverunt omnes donationes per eos factas solum commissarij obligando persona bona eorum omnium et personas ad omnia damna et interesse cum omnibus litteris et indultis concessis et concedendis cum juramento ex patto cum privilegio fori eorumque beneficio moratoriae casui fortuito etc. refugio domus cum eorum juramento cum exequutione juxta rithum in quolibet foro et in foro Magnae Regiae Curiae cum destinatione algozirij, commissarij et procuratoris coniuntim vel ... teneantur solvere

expensas non obstante ... non possint se opponere etc. juraverunt etc. Unde etc.

Ex actis meis Alessandri de Mauro extracta est presens copia hodie ultimo Julij decimae ind.s millesimo sexcentesimo quadragésimo secundo ad instantiam Regiae Curiae.

APPENDICE II

(Archivio di Stato di Palermo,
Luogotenente di Protonotaro, vol. 83. ff. 330r-334r)

Die XX^o Julij decimae indictionis millesimo sexcentesimo quadragésimo secundo.

Fuit prepositum et in consilio detempto per spectabiles Lucianum Maugeri. Blasium de Cunsulo, Franciscum Tropa et Joseph Catania. juratos huius civitatis Jacis Sanctorum Antonij et Philippi in eorum loggia¹⁰ cum presentia et interventu Marij Tansuso sindaci dictae civitatis. stante absistentia spectabilis Francisci Bonacurso capitanei judicum, et infradittorum consulentium ad hoc serio vocatorum ad sonum campanae, ut moris est etc. Unde etc.

Nobili et honorati consulenti la chiamata, congregazione coram in questo luoco è stata, che come voi sapete per li continui vessatione, oppressione et aggravij fatti dalli populi dell'Aquila con li populi di questa città semo necessitati tentare la devisione, come già fu stata divisa questa città di quella dell'Aquila mediante la quale fu fatto donativo gratioso a Sua Maestà di scudi 800.000¹¹ per satisfazione della quale, et essendo imposte alcune gabelle et in particolare la gabella di grana cinque per ogni libra di seta, che si esci dal manganello di questa città acciò con la vendita di esse si havesse pagato il capitale in satisfazione di detto donativo di scudi 800.000.

Et domentre si stava effettuando detta vendita per compiere quanto si

¹⁰ Loggia dei magistrati della nuova città è palazzo Rossi sul piano della matrice di Aci Catena (sarà demolito nel 1979).

¹¹ Si tratta di un errore palese (la cifra è spropositata), che viene ripetuto poche righe più avanti.

dovea con Sua Maestà et Regia Corte foro per ordine di Sua Eccellenza et Real Patrimonio disgregati di questa città li Patanei, Castello, Capo di Molina, Punta, San Gregorio, Via grande, et quelli parte separati con territorio [f. 330v] parte venduto a Don Domenico di Gioanne, come sonno la Via grande et altre Patania Capo di Molini et parte di serra di Santa Vennira agregati con la detta Aquilia contra la {forma} del contratto et patti in quello con juramento vallato, confermato et rathificato da parte di Sua Maestà con patto espresso detta città non si havesse in eternum vendere, alienare, separare, disgregare, pignorare, né diminuire etiam in minima parte che fosse et in caso di contraventione non fosse obligata detta città pagare lo sopradetto donativo gratioso fatto per detta divisione. Et in caso di solutione con la detta città havesse potestà di causare exequutione, aggiudicare, incorporare qualsivoglia gabella a qualsivoglia nome di debito in potere di qualsivoglia persona, che fosse in questa città o terra o casale che fosse in questo Regno di Sicilia per insino alla effectiva satisfactione della somma pagata una con tutto lo legitimo interesse, spese et danni, che detta città havesse patito et come meglio per detto contratto di divisione si legge che stante la sopradetta dismembratione, venditione et agregatione fatta non essendo pagato il donativo si trattenne detta città a non pagarlo competendo la retentione a detta città in virtù delli patti nel detto contratto di divisione contenti, e le presenti gabelle imposte hanno servito per sodisfattione del complimente delli tande et donativi a Sua Maestà et per expensionem necessarij et universale a detta città.

Fra questo mezzo fu lo sopra detto donativo, offerto a Sua Maestà per detta città [f. 331r] per causa di detta divisione, assignato per la Regia Corte a Giovanni Andrea Massa, Giacomo di Battista, presenti creditori di detta Regia Corte per altra causa, fingendo non sapere questa città non essere obligata alla satisfattione di detto donativo stante la sopradetta dismembratione, divisione, agregatione et venditione di detti Patanei, Castello, Capo di Molini, Punta, Via grande et San Gregorio et altre parte integrale di essa città. Con tutto ciò per detti di Massa et Battista in virtù di sborso et potenza, che tenino, ottennero lettere di Sua Eccellenza et detto Tribunale del Real Patrimonio dirette all' Illustre Signor Marchese di Spaccaforno ad effetto di costringere et fare costringere a detti giorati presenti e preteriti per la solutione di detto asserto, pretenso donativo.

Et a benché li sopra detti giurati. scienti del fatto, havessero ricorso all' Illustre Signor Marchese et a Sua Eccellenza et Real Patrimonio con li incartamenti et memoriali non essere obligati al sopra detto stante la sopra detta dismembratione, separatione, aggregatione et venditione fatta come si è detto di sopra, nec non stante li bandi fatti in tutte le città et terre di questo Regno per la vendita di detta città contra la forma delli contratti, privilegij, capitoli del Regno, confirmi et rathifichi dittanti, olim Re, Viceré et in particolare di Carlo quinto di felice memoria, confirmati dal Nostro Signore Filippo quarto, tutta volta è restato per insino hoggi pendenti detto incartamento in detto Tribunale del Real Patrimonio et per detto Illustre Signor Marchese non s'havendo preso sodisfattione [f. 331v] nessuna, intendendo essere mero exequitore dell' ordine sopra detto, spettando il tutto a Sua Eccellenza et Tribunal del Real Patrimonio destinato delegato per la sodisfattione di detto donativo, per il quale si processe con tanto rigore che se videro la maggior parte delli popoli di questa città fuggiti, refuggiati nelli chiesi, strapaczati di maniera tale che si vedde mirabile conflitto con la perdita dello essere di detti cittadini per essere in tempo di raccolta et notricato, che di quanto danno sindi repostato ad ogn' uno è notorio. Et finalmente fu processo per detto Illustre Signor Marchese a carceratione di Francesco Tropa, uno di essi giorati nello castello Gisino¹² della città di Cathania et impositioni di molti guardij sopra diversi beni con inventarij sopra di loro contra li thesaurarij et molte altre persone et cercando modo della carceratione et liberatione sopradetta non obstante le molte et infinite ragioni assignati alla fine fu necessario di pagare onze quattrocento per ordine di detto Illustre Signor Marchese, cohatte non valens aliud agere, nella tavola della città di Palermo, a nome di essa Regia Corte et in conto del sopradetto donativo di detta divisione et per nome et parte di detti di Massa et Battista pretensi assignatarij di detta Regia Corte con clausula non fosse generato né si puotesse mai generare nessun preiudicio a detta città in virtù di detta solutione, anzi per sempre restassero intatti, salvi et illesi con raggione di detta città tanto per la restitutione del sopradetto pagamento [f. 332r] fatto una con tutto lo legitimo interesse et altre spese et danni fatti per detta causa et di competere la retentione

¹² Ndr: Ursino.

di quello non pagato, removendo nelli così preiudiciali il consenso dell'atto con la clausola in forma etc.

Con tutto ciò non contento detto Illustre Signor Marchese di detta solutione fatta delle sopradette onze 400 ordina alli sopradetti spettabili giurati che dovessero detenere il presente consiglio per la vendita della sopradetta gabella delli grana cinque per ogni libra di seta, che tiene detta città a finché lo capitale di essa si dovesse pagare in satisfactione del capitale di esso donativo offerto a Sua Maestà per causa di detta divisione, il quale per non incorrere nelle pene arduissime imposte per detto Illustre Signor Marchese et non vedere deffatigati, travagliati senza causa li poveri cittadini di questa città fideli vassalli di Sua Maestà, conforme se ha visto, ha deliberato detinere il presente consiglio, acciò ogn'uno delli Vostre Signorie dasse la sua voce restando sempre intatti et illesi le raggioni di detta città, come di sopra si è detto, acciò che in caso di solutione et deposito si dovesse fare con tutti quelli clausuli, conditioni et cautheli necessarij in favore di detta città conforme all'advocati di essa li parerà.

La voce di Mario Tansuso, sindaco et procuratore generale di questa città, stante l'assistentia del spettabile Francesco Bonaccorso capitano, per non havere voluto condescendere alla vendita di detta gabella in grandissimo disservitio di Sua Maestà et contra l'ordine dell'Illustre Marchese di Spaccaforo, vicario generale, et havendo inteso la sopra detta proposta et havendo conosciuto et visto oculatamente il danno notevole et interesse [f. 332v] indicibile havuti dalli spettabili giurati, thesorieri et altri cittadini con la carcerattione del sopradetto Francesco Tropa, uno delli sopradetti spettabili giurati, et con quanta furia si ha preteso dal detto Illustre Signor Marchese la solutione di detto donativo, che quasi si vedde il tutto annichilato et persa questa povera et afflitta città, et puotendosi accomodare come già si ha accomodato con la solutione di onze 400 et con la vendita di detta gabella, con non restare le raggione di detta città illesi né intatti, anzi non essendo obligata la sopradetta città alla solutione del sopradetto pretenso donativo offerto per causa di detta divisione stante la disgregattione, separattione, vendittione et aggregatione fatta delli Patanei et Capo di Molini con l'Aquila, Castello, Punta, San Gregorio et Via grande, e che quel tanto si ha fatto con pagare onze 400 come si fa in detenere il presente consiglio per la vendita della sopradetta gabella, cohatte non valens

aliud agere, et non vedersi perire la sopradetta città con tanto danno et interesse indecibile delli soi cittadini, et quel restante del sopradetto donativo ne li sopra detti di Massa e Battista agere, né Sua Eccellenza et Tribunale del Real Patrimonio procedere più per detta causa se prima non si conoscesse la giustitia appresso il Consiglio Patrimoniale in virtù dell'incartamento presentato ad instantia della sopradetta città pertanto dona la sua voce che si habbia detta gabella a vedere confirmare prima il sopradetto consiglio con l'infrascritti clausuli e condizioni et non aliter. nec alio modo etc.

[f. 333v] Et prima, che erano confirmati tutti et singoli contratti, privilegij, capitoli, ordinattioni et lettere confirmi et rescritti di tanti olim re et viceré in questo felicissimo Regno et presertim di Carlo quinto di felice memoria et in particolare circa non si potere pignorare, disgregare, alienare et dismembrare et vendere detta città, né in tutto, né in parte ma sempre movire et unita stare nel Regio Demanio con patto che si habbia di lodare il contratto della divisione con tutti li patti in favore della sopradetta città et che la divisione fatta del Castello, Punta, San Gregorio et altri et la reunione fatta delli Patanie, Capo di Molini e parte di serra di Santa Vennira alla Aquileia si havessiro dell'intutto abolire et annullare et da novo venire con la sopradetta città, conforme la prima divisione fatta et il possesso delli sopradetti territorij parte integrale di essa, fu presa possessione di tutto l'antedetto per come andavano le bandiere di guerra et giurisdittione spirituale, altramente che non fosse detta città obligata al sopradetto donativo, né alla vendita di detta gabella della seta, ma restasse per servitio di detta città con tutte altre gabelle per tale effetto imposte et per detta somma pagata poterseli trattenere la sopradetta città nelli tandi et donativi che annualmente paga, et cossi dona la sua voce et non aliter etc.

Il spettabile Luciano Maugeri concorre con la voce del sopradetto Mario Tansuso Sindaco.

Il spettabile Blasio Console concorre come sopra. [f. 333v]

Il spettabile Francesco Tropia concorre come sopra.

Il spettabile Gioseppe Patania concorre come sopra.

Il utriusque jure doctore Francesco Urso judici civili come sopra.

Bartolomeo Consulo concorre come sopra.

Francesco Gulisi conferma come sopra.

Alfio Buttino conferma come sopra.

Ottaviano D'Urso conferma come sopra.
 Giovanni Thomasi Patania conferma come sopra.
 Blasi Scuderi conferma come sopra.
 Giuseppe Scandura conferma come sopra.
 Paulino Strano conferma come sopra.
 Vincentio Pennisi conferma come sopra.
 Giuseppe Mirone conferma come sopra.
 Mastro Domenico Barbagallo conferma come sopra.
 Mastro Nicodemi Sali conferma come sopra.
 Mastro Petro Cuczupa conferma come sopra.
 Mastro Paolino Gaita conferma come sopra.
 Mastro Silvio Finochiaro conferma come sopra.
 Mastro Mattheo Aquino conferma come sopra.
 Mastro Giovan Baptista Cali conferma come sopra.
 Mastro Alessandro Patania conferma come sopra.
 Mastro Nicolao Musumeci conferma come sopra.
 Francesco Scaccianuci conferma come sopra.
 Mastro Andria Finochiaro non concorre. [f. 334r]

Unde supradittum consilium fuit conclusum et accordatum modo supradicto per supradittos spettabiles juratos iudicum et consulentium supradictorum in eorum loggia ad sonum campanae ut moris est etc.

Ex originale¹³ existente penes curiam spectabilium juratorum huius civitatis Jacis Sanctorum Antonij et Philippi. Collatione salva.

Marcus Mancuso magister notarius una cum sigillo ditte civitatis.

¹³ L'originale avrebbe dovuto trovarsi ad Aci Catena, cui nel 1826 spettò l'archivio della città dopo la nascita dei due comuni di Aci S. Antonio ed Aci S. Filippo-Catena. La nostra ricerca nell'archivio di Aci Catena non ha dato risultati positivi.